



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP  
Ufficio federale di giustizia UFG

# **Modifica del Codice penale svizzero (CP) e del Codice penale militare (CPM)**

## **Riassunto dei risultati della procedura di consultazione**

**su rapporto esplicativo e avamprogetto**

**concernenti**

**i simboli razzisti**

**Berna, gennaio 2010**

## Indice

Elenco dei partecipanti alla consultazione con le abbreviazioni .....	3
<b>I. Introduzione .....</b>	<b>7</b>
<b>II. Panoramica dei pareri .....</b>	<b>8</b>
1. In generale.....	8
2. Approvazione con o senza riserve .....	8
2.1 Gli argomenti principali dei partecipanti favorevoli .....	8
2.2 Le riserve più importanti.....	9
3. Rifiuto.....	11
<b>III. Pareri in merito all'articolo 261<sup>ter</sup> AP-CP .....</b>	<b>12</b>
1. Titolo marginale .....	12
2. Numero 1 .....	12
3. Numero 2 .....	13
4. Numero 3 .....	13
<b>IV. Pareri in merito all'articolo 171 AP-CPM .....</b>	<b>14</b>
<b>V. Altre proposte e osservazioni .....</b>	<b>14</b>

## Elenco dei partecipanti alla consultazione con le abbreviazioni

### CANTONI

Regierungsrat Kt. Zürich	ZH
Regierungsrat Kt. Bern	BE
Regierungsrat Kt. Luzern	LU
Regierungsrat Kt. Uri	UR
Regierungsrat Kt. Schwyz	SZ
Regierungsrat Kt. Obwalden	OW
Regierungsrat Kt. Nidwalden	NW
Regierungsrat Kt. Glarus	GL
Regierungsrat Kt. Zug	ZG
Regierungsrat Kt. Solothurn	SO
Regierungsrat Kt. Basel-Stadt	BS
Regierungsrat Kt. Basel-Landschaft	BL
Regierungsrat Kt. Schaffhausen	SH
Regierungsrat Kt. Appenzell Ausserrhoden	AR
Standeskommission Kt. Appenzell Innerrhoden	AI
Regierungsrat Kt. St. Gallen	SG
Regierungsrat Kt. Graubünden	GR
Regierungsrat Kt. Aargau	AG
Regierungsrat Kt. Thurgau	TG
Consiglio di Stato del Cantone del Ticino	TI
Chancellerie d'Etat du Canton de Vaud	VD
Conseil d'Etat du canton de Valais	VS
Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel	NE
Conseil d'Etat du canton de Genève	GE
Gouvernement du canton du Jura	JU

## **PARTITI POLITICI**

<b>PCS Partito cristiano sociale</b> CSP Christlich-soziale Partei PCS Parti chrétien-social PCS Partida cristian-sociala	PCS
<b>UDF Unione Democratica Federale</b> EDU Eidgenössisch-Demokratische Union UDF Union Démocratique Fédérale	UDF
<b>PLR. I Liberali</b> FDP. Die Liberalen PLR. Les Libéraux-Radicaux PLD. Ils Liberals	PLR
<b>I Verdi Partito ecologista svizzero</b> Grüne Partei der Schweiz Les Verts Parti écologiste suisse La Verda Partida ecologica svizra	PES
<b>PS Partito socialista svizzero</b> SP Schweiz Sozialdemokratische Partei der Schweiz PS Parti socialiste suisse PS Partida socialdemocrata da la Svizra	PS
<b>UDC Unione Democratica di Centro</b> SVP Schweizerische Volkspartei UDC Union Démocratique du Centre PPS Partida Populara Svizra	UDC
<b>Piratenpartei Schweiz</b> Partie Pirate Suisse	PPS
<b>auto-partei.ch</b>	auto-partei.ch

## **ORGANIZZAZIONI MANTELLO NAZIONALI DEI COMUNI, DELLE CITTÀ E DELLE REGIONI DI MONTAGNA**

**Associazione dei Comuni Svizzeri**  
Schweizerischer Gemeindeverband  
Association des Communes Suisses

**Unione delle città svizzere** UCS  
Schweizerischer Städteverband  
Union des villes suisses

## ORGANIZZAZIONI MANTELLO NAZIONALI DELL'ECONOMIA

<b>Società svizzera degli impiegati di commercio</b> Kaufmännischer Verband Schweiz (kvschweiz) Société suisse des employés de commerce (secsuisse)	sicsvizzera
<b>Unione sindacale svizzera</b> Schweiz. Gewerkschaftsbund (SGB) Union syndicale suisse (USS)	USS
<b>Unione svizzera degli imprenditori</b> Schweizerischer Arbeitgeberverband (SAG) Union patronale suisse (UPS)	USI
<b>Unione svizzera dei contadini</b> Schweizerischer Bauernverband (SBV) Union suisse des paysans (USP)	USC

## ALTRE ORGANIZZAZIONI, ISTITUZIONI E SINGOLE PERSONE

<b>Centre Patronal</b> Centre Patronal	
<b>Giuristi e Giuriste Democratici Svizzeri</b> Demokratische Juristinnen und Juristen der Schweiz (DJS) Juriste Démocrates de Suisse (JDS)	GDS
<b>Erlicz Bernard</b>	EB
<b>Commissione federale contro il razzismo</b> Eidgenössische Kommission gegen Rassismus (EKR) Commission fédérale contre le racisme (CFR)	CFR
<b>Associazione Svizzera dei Liberi Pensatori</b> Freidenker-Vereinigung der Schweiz (FVS) Association Suisse des Libres Penseurs (libre pensée)	libero pensiero
<b>Identità Svizzera</b> Identität Schweiz Identité Suisse	
<b>Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera</b> Konferenz der kantonalen Polizeikommandanten der Schweiz (KKPKS) Conférence des commandants des polices cantonales de suisse (CCPCS)	CCPCS
<b>Conferenza delle autorità inquirenti svizzere</b> Konferenz der Strafverfolgungsbehörden der Schweiz (KSBS) Conférence des autorités de poursuite pénale de Suisse (CAPS)	CAIS
<b>Vereinigung Medien-Panoptikum</b>	mediawatch.ch

<b>Schweizerischer Israelitischer Gemeindebund</b> Fédération suisse des communautés israélites (FSCI)	SIG-PLJS/ FSCI-PJLS
<b>Plattform der Liberalen Juden der Schweiz</b> Plateforme des Juifs Libéraux de Suisse (PJLS)	
<b>Associazione svizzera dei magistrati</b> Schweizerische Vereinigung der Richterinnen und Richter (SVR) Association suisse des Magistrats de l'ordre judiciaire (ASM)	ASM
<b>Istituto svizzero di polizia</b> Schweizerisches Polizei-Institut (SPI) Institut suisse de police (ISP)	ISP
<b>Stiftung für Konsumentenschutz</b>	SKS
<b>Fondazione contro il razzismo e l'antisemitismo</b> Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus (GRA) Fondation contre le racisme et l'antisémitisme (GRA)	GRA
<b>Sutter Urs</b>	SU
<b>Swiss Internet User Group</b>	SIUG
<b>Tanner Fritz</b>	TF
<b>Université de Genève</b>	UNIGE
<b>Université de Lausanne</b>	UNIL
<b>Federazione svizzera dei funzionari di polizia</b> Verband Schweizerischer Polizei-Beamter (VSPB) Fédération suisse fonctionnaires de polices (FSFP)	FSFP
<b>Federazione centrale del personale dei Cantoni e dei Comuni svizzeri</b> Zentralverband des Staats- und Gemeindepersonals der Schweiz (ZV) Fédération centrale du Personnel des cantons et des communes de la Suisse (FC) Swiss Central Federation of State and Community Employees (SCF)	FC

## I. Introduzione

La mozione 04.3224 del 29 aprile 2004 della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale (CAG-N)<sup>1</sup> incarica il Consiglio federale di rendere punibile l'impiego pubblico di simboli che esaltano i movimenti estremisti istigando alla violenza e alla discriminazione razziale. Per i motivi esposti nel rapporto esplicativo<sup>2</sup>, si è rivelato particolarmente difficile attuare alla lettera tale mozione. Tuttavia, per adempiere perlomeno in parte il mandato della mozione, il Consiglio federale propone una norma penale che si limita all'utilizzazione e alla diffusione in pubblico di simboli razzisti, rinunciando al legame con un determinato movimento.

Con decisione del 1° luglio 2009<sup>3</sup> il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) di avviare presso i Cantoni, i partiti, le organizzazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le organizzazioni mantello nazionali dell'economia e le altre cerchie interessate una procedura di consultazione in merito al rapporto e all'avamprogetto<sup>4</sup> di modifica del Codice penale svizzero (CP) e del Codice penale militare (CPM) concernente i simboli razzisti.

La procedura di consultazione si è conclusa il 31 ottobre 2009.

60 dei 92 destinatari hanno risposto, di cui sei hanno espressamente rinunciato a esprimersi sul contenuto dell'avamprogetto.

Hanno inoltrato un parere:

25 Cantoni

8 partiti

27 cerchie interessate.

---

<sup>1</sup>[http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch\\_id=20043224](http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20043224).

<sup>2</sup><http://www.bj.admin.ch/etc/medialib/data/kriminalitaet/gesetzgebung/rassistischesymbole.Par.0006.File.tmp/vn-ber-i.pdf>

<sup>3</sup>[http://www.bj.admin.ch/bj/it/home/dokumentation/medieninformationen/2009/ref\\_2009-07-010.html](http://www.bj.admin.ch/bj/it/home/dokumentation/medieninformationen/2009/ref_2009-07-010.html).

<sup>4</sup><http://www.bj.admin.ch/etc/medialib/data/kriminalitaet/gesetzgebung/rassistischesymbole.Par.0003.File.tmp/entw-i.pdf>.

## II. Panoramica dei pareri

### 1. In generale

La proposta del Consiglio federale di integrare al CP e al CPM nuove disposizioni che rendono punibile l'impiego in pubblico, la diffusione, la fabbricazione, il deposito, nonché l'importazione, l'esportazione e il transito di simboli razzisti è stata in linea di massima accolta con favore da 20 Cantoni<sup>5</sup>, 2 partiti<sup>6</sup> e un'esigua maggioranza di 11 cerchie interessate<sup>7</sup>. 5 Cantoni<sup>8</sup>, 6 partiti<sup>9</sup> e 10 cerchie interessate<sup>10</sup> hanno rifiutato l'avamprogetto.

6 cerchie interessate<sup>11</sup> hanno espressamente rinunciato a inoltrare un parere.

Sotto il profilo meramente numerico una maggioranza degli interpellati ha quindi approvato l'avamprogetto. Molti di loro<sup>12</sup> hanno tuttavia espresso dei dubbi in merito all'attuabilità delle nuove norme penali. Una sintesi dei loro argomenti principali e delle riserve più importanti adottate dai partecipanti a favore o contro l'avamprogetto si trova qui di seguito.

### 2. Approvazione con o senza riserve

Otto Cantoni<sup>13</sup> e due partiti<sup>14</sup> hanno approvato l'avamprogetto senza riserve. 12 Cantoni<sup>15</sup> hanno espresso delle riserve in merito al tenore delle norme e/o alla loro applicazione. Per quanto riguarda le altre cerchie interessate, due partecipanti<sup>16</sup> hanno accolto l'avamprogetto senza riserve, mentre nove<sup>17</sup> hanno proposto modifiche o individuato difficoltà nell'applicazione del divieto.

#### 2.1 Gli argomenti principali dei partecipanti favorevoli

In una democrazia non c'è posto per il razzismo poiché esso lede la dignità umana e viola la pace pubblica (LU). La nuova norma penale colma una lacuna che è stata finora sfruttata per diffondere propaganda razzista senza essere puniti (SH). L'introduzione di uno strumento volto a lottare contro questo fenomeno che avvelena la nostra società e la nostra democrazia è accolta con favore (FSFP). È urtante vedere gruppi di estrema destra muniti di emblemi hitleriani e svastiche gridare a squarciagola slogan di estrema destra in occasione di giornate commemorative (LU). Il diritto penale attuale non permette di arginare la sempre maggiore diffusione di ideologie razziste che istigano alla violenza (NE). Solo un'estensione della puni-

---

<sup>5</sup> AG, AR, BE, BL, GL, GR, JU, LU, NE, NW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG.

<sup>6</sup> PCS, PS.

<sup>7</sup> USS, CCPCS, CAIS, SIG-PLJS, GRA, UNIL, FSFP, Associazione dei Comuni Svizzeri, UCS, CFR, SU.

<sup>8</sup> AI, BS, GE, OW, ZH.

<sup>9</sup> UDF, PLR, PES, UDC, auto-partei.ch, PPS.

<sup>10</sup> SIUG, Identität Schweiz, Centre Patronal, mediawatch.ch, GDS, libero pensiero, ISP, UNIGE, EB, TF.

<sup>11</sup> FC, SKS, USC, ASM, USI, kvschweiz.

<sup>12</sup> BE, LU, SZ, NW, ZG, SH, SG, TG, TI, VD, NE, JU, UCS, USS, CCPCS, CAIS, SIG-PLJS, UNIL, FSFP.

<sup>13</sup> UR, GL, SO, BL, AR, GR, AG, VS.

<sup>14</sup> PCS, PS.

<sup>15</sup> BE, LU, SZ, NW, ZG, SH, SG, TG, TI, VD, NE, JU.

<sup>16</sup> Associazione dei Comuni Svizzeri, GRA.

<sup>17</sup> UCS, CFR, USS, CCPCS, CAIS, SIG-PLJS, UNIL, FSFP, SU.

bilità a chi esibisce simboli razzisti in pubblico riesce a garantire una protezione adeguata contro questi simboli altamente offensivi (SZ).

In linea di massima è accolta con favore una soluzione unitaria per tutta la Svizzera secondo cui l'impiego in pubblico, la diffusione, la fabbricazione, il deposito nonché l'importazione, l'esportazione e il transito di simboli razzisti è reso punibile anche senza la condizione della pubblicità (GR).

Con l'avamprogetto di revisione il legislatore esprime chiaramente la sua condanna di tali segni e dell'ideologia disprezzante a cui rinviano (BL, BE).

La modifica del CP e del CPM proposta è un'adeguata soluzione di compromesso e un ulteriore passo verso l'adempimento degli obblighi della Svizzera risultanti dalla Convenzione internazionale del 21 dicembre 1965<sup>18</sup> sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (AG).

SZ approva il fatto che l'avamprogetto intenda punire soltanto l'impiego pubblico di simboli razzisti e non quello privato. In tal modo l'acquisto di simboli razzisti per scopi privati resta esente da pena.

Pur comportando restrizioni nell'ambito oltremodo sensibile della libertà d'opinione, in considerazione dei beni giuridici da proteggere, la norma penale proposta è giustificata. L'avamprogetto riesce a rispettare il difficile equilibrio tra l'esigenza di bandire penalmente i simboli razzisti e quella di evitare ingerenze problematiche nei diritti fondamentali, tra cui in particolare la libertà d'opinione. La proposta classificazione della fattispecie come contravvenzione da punire con una multa va pertanto accolta con favore (SO, PS, PCS, UCS).

## 2.2 Le riserve più importanti

L'indeterminatezza delle espressioni «simboli razzisti» e «loro varianti» conduce a difficoltà nell'applicazione<sup>19</sup>. Servono disposizioni precise e concrete (NW, CCPCS, FSFP). Sono necessari ulteriori accertamenti in merito all'emanazione di misure accompagnatorie che favoriscano l'esecuzione (SH). Si rischia di creare un'altra «lex imperfecta». Per lottare contro il razzismo sono necessari strumenti idonei affinché non si destino attese ingiustificate. Le autorità d'esecuzione non devono essere poste di fronte a problemi quasi insormontabili e la giustizia non va sovraccaricata. Si teme che l'emanazione delle norme penali in questione crei un'attesa sproporzionatamente grande nei confronti delle autorità d'esecuzione che, viste le prevedibili difficoltà d'esecuzione, non può essere soddisfatta (NW, CCPCS). L'avamprogetto disconosce che a porre problemi nell'ambito dell'attuazione è soprattutto la valutazione delle varianti dei simboli del nazionalsocialismo (TG). Si dubita che le disposizioni siano efficaci (VD, GE). Le formulazioni vanno riesaminate e per quanto possibile precisate tenendo conto del principio di determinatezza (AR, NW, SG, CCPCS).

Per quanto riguarda i simboli che istigano alla violenza, il nuovo articolo 261<sup>ter</sup> AP-CP si concentra soprattutto su simboli nazisti e sulle loro varianti nelle forme più svariate. Tuttavia questi non sono di gran lunga gli unici fattori di rischio e la causa principale del crescente razzismo violento (TI, EDU, Centre Patronal, libero pensiero, GDS, EB).

Per agevolare un'applicazione uniforme del diritto, la polizia avrebbe bisogno di un elenco dei simboli razzisti punibili. Infatti, anche se la prassi giudiziaria potrebbe eliminare alcune

---

<sup>18</sup> <http://www.admin.ch/ch/i/rs/i1/0.104.it.pdf>.

<sup>19</sup> VD, TG, SO, SH, NE, NW, CAIS, UCS, CCPCS.

difficoltà d'interpretazione, va osservato che a causa di una definizione imprecisa dei termini, il tempo che trascorre fino alla decisione dell'autorità giudiziaria suprema è troppo lungo (LU). Per l'applicazione uniforme del diritto è quindi necessario che le figure di reato giudicate con decisione passata in giudicato vengano raccolte e che i Cantoni possano disporre di un elenco dei simboli punibili (GR, SO). Un elenco dei simboli razzisti più diffusi va resa nota ai Cantoni prima ancora dell'entrata in vigore delle legge (NE). Dev'essere chiaro se sia punibile anche il cosiddetto saluto di Kühnen, molto simile al saluto nazista (NW, CCPCS). Il perseguimento penale non deve comportare oneri supplementari notevoli soprattutto per le polizie cantonali, poiché in caso contrario la nuova norma penale non potrebbe essere applicata o soltanto a scapito di altri compiti di polizia. Le questioni inerenti all'esecuzione vanno pertanto esaminate in modo approfondito in collaborazione con i Cantoni (SH, USS). Affinché le nuove disposizioni non rimangano senza effetto, è necessario mettere a disposizione della polizia le risorse necessarie (NW, CCPCS, FSFP).

L'analisi giuridica delle norme proposte non contiene alcun argomento decisivo a favore di un rifiuto. Tuttavia, le prevedibili difficoltà d'esecuzione e la conseguente applicazione ridotta del divieto inducono a chiedersi se sotto il profilo politico non sia appropriato uno strumento diverso da quello del diritto penale (UNIL). Gli sforzi per combattere il razzismo vanno profusi già a livello preventivo e in tutti gli ambiti sociali (SO). Per la lotta contro il razzismo sono prioritari l'informazione, la trasmissione di sapere e l'aiuto alle persone che intendono uscire da gruppi razzisti (PCS, PS).

Se, nonostante le riserve espresse, s'intendesse insistere con la modifica del CP e del CPM, l'auto-partei.ch chiede un elenco esaustivo dei simboli vietati. Nel caso in cui il divieto fosse assolutamente necessario, secondo il PPS esso andrebbe circoscritto in modo più preciso. I simboli razzisti dovrebbero essere vietati soltanto se servono chiaramente a scopi razzisti o se sono impiegati come strumenti ausiliari per la diffusione di ideologie razziste. Se l'incarico parlamentare non dovesse lasciare alcun margine di manovra, l'ISP si esprime a favore della soppressione o eventualmente della chiara relativizzazione del risalto molto unilaterale dato ai simboli del nazionalsocialismo. Inoltre, la Confederazione dovrebbe tenere un elenco sempre aggiornato (preferibilmente una banca dati elettronica) che contenga i simboli contemplati dalla norma penale oppure la norma stessa dovrebbe contenere un elenco esaustivo dei simboli vietati (ZH, auto-partei.ch).

Classificando la figura di reato come contravvenzione, l'avamprogetto lancia un segnale sbagliato. Se si considera l'impiego di simboli razzisti un problema serio, allora occorre sanzionare seriamente anche il reato. C'è da chiedersi se una multa possa far desistere gli autori in parte fanatici (PLR, CAIS, UCS). La classificazione come contravvenzione minimizza il reato e va respinta. Dietro ai simboli razzisti si nasconde la stessa ideologia repellente della discriminazione razziale, che secondo l'articolo 261<sup>bis</sup> CP è considerata un delitto (SH, TG). La classificazione come contravvenzione è un segnale sbagliato nei confronti di chi denigra lo Stato di diritto e calpesta i diritti fondamentali altrui. Sarebbe quindi più opportuna la classificazione come delitto (TG, FSFP). La somiglianza del reato con quello di cui all'articolo 261<sup>bis</sup> CP e l'inserimento della norma penale nel Titolo dodicesimo del CP «Dei crimini o dei delitti contro la tranquillità pubblica» sono fattori che inducono a classificare il reato come delitto (JU). La classificazione della nuova norma penale come contravvenzione rischia di annullare qualsiasi suo effetto preventivo generale. Inoltre, in caso di contravvenzioni si potrebbe difficilmente ricorrere a misure coercitive nell'ambito di un procedimento (BE, OW). La comminazione della pena è sproporzionata in considerazione dell'assicurazione complessa delle prove (NW, CCPCS).

### 3. Rifiuto

21 partecipanti<sup>20</sup> alla consultazione rifiutano l'avamprogetto principalmente per i motivi elencati qui di seguito.

Il diritto penale come ultima ratio non è uno strumento idoneo per combattere il razzismo (AI, PES, GDS). La prevenzione è molto più incisiva della repressione per risolvere problemi sociali, poiché una lotta efficace deve contemplare tutti i settori della società: la famiglia, la scuola, la formazione e la vita quotidiana (PLR, GDS). In una società moderna gli argomenti devono prevalere sui divieti (UDC). La proposta di legge è insufficiente e tenta di risolvere il problema in modo errato (UDF). Il diritto penale è uno strumento molto pericoloso per influenzare la formazione della volontà politica (TF).

È inoltre da rifiutare una norma penale che non può essere applicata e che per le autorità di perseguimento penale porta a numerose e costose difficoltà di delimitazione tra comportamenti punibili e non punibili (BS, ZH). Spesso nella prassi non è possibile una distinzione chiara dei simboli contemplati (ZH, AI). Sarebbe più opportuno applicare in modo più coerente il vigente articolo 261<sup>bis</sup> CP (PES). La fabbricazione, il deposito e il trasporto di simboli razzisti va punito se questi ultimi sono destinati a essere usati in pubblico. Nella prassi è tuttavia difficile provare l'intenzione dell'uso pubblico (PLR).

L'introduzione della nuova norma penale non corrisponde a un bisogno impellente della società e non è quindi necessario<sup>21</sup>. BS è convinto che occorre rinunciare a disposizioni penali infruttuose. La modifica del CP non è necessaria, poiché l'articolo 261<sup>bis</sup> CP consente già di perseguire eventuali figure di reato (auto-partei.ch). Visto il numero dei suoi membri, i suoi mezzi finanziari e le sue attività, la cerchia in questione è troppo piccola in Svizzera perché al fine di combatterla si abbandonino sin d'ora i principi dello Stato di diritto (TF). Negli ultimi anni si sono verificati alcuni casi di impiego pubblico di simboli del nazionalsocialismo, ma si è trattato soprattutto di graffiti o scarabocchi, che possono essere puniti ricorrendo alla fattispecie del danneggiamento. Inoltre, in questi casi anche il diritto in vigore permette di tenere conto dei motivi razzisti per la commisurazione della pena. (GDS).

Non vi è alcuna necessità di recuperare terreno nei confronti dell'Europa, poiché a fine febbraio 2005 i ministri di giustizia e dell'interno dell'UE hanno approvato una regolamentazione quadro per la lotta contro il razzismo, rinunciando tuttavia a un divieto esplicito dei simboli nazisti (GDS). Il progetto di legge favorisce uno Stato ficcanaso che sorveglia i cittadini (Identità Svizzera, mediawatch.ch).

La norma desterebbe attese che nella prassi non potrebbero essere soddisfatte (ZH). Il divieto di simboli razzisti creerebbe problemi d'esecuzione e non migliorerebbe le possibilità d'intervento della polizia (PLR).

La norma penale proposta viola il principio di determinatezza del diritto penale, in quanto non illustra con la chiarezza richiesta se una delle figure di reato è adempita o meno<sup>22</sup>. La norma è considerata uno strumento di censura o d'introduzione celata di un diritto penale teso a perseguire la libertà di pensiero e lascia un margine d'interpretazione troppo esteso per decidere quali simboli siano da definire razzisti (UDF, PPS, Identità Svizzera, mediawatch.ch, TF). I simboli che hanno un significato razzista soltanto per gli iniziati non possono essere

---

<sup>20</sup> ZH, OW, BS, AI, GE, UDF, PLR, PES, UDC, PPS, auto-partei.ch, Identità Svizzera, Centre Patronal, GDS, libero pensiero, mediawatch.ch, ISP, SIUG, UNIGE, EB, TF.

<sup>21</sup> ZH, PES, auto-partei.ch, Centre Patronal, Identità Svizzera, mediawatch.ch, GDS, EB, TF.

<sup>22</sup> OW, PLR, UDC, UDF, Identità Svizzera, Centre Patronal, mediawatch.ch, EB, SU.

considerati figure di reato (OW).

La norma penale proposta non è opportuna in riferimento a Internet e qualsiasi tentativo di applicarla risulterebbe difficile (SIUG).

L'utilità della norma è minima e comporta un onere di lavoro notevole (ISP, libero pensiero, GDS, UNIGE). La politica di divieto dei simboli è politica dei simboli. Lo Stato non può diventare il padrone dei simboli, poiché ciò è caratteristico dei sistemi autoritari o totalitari (mediawatch.ch).

Si vieterebbero dei simboli di gruppi che a loro volta non sono vietati (libero pensiero).

### **III. Pareri in merito all'articolo 261<sup>ter</sup> AP-CP**

#### **1. Titolo marginale**

La CFR propone di sostituire il titolo marginale «utilizzazione di simboli razzisti» con «utilizzazione di simboli istiganti alla discriminazione razziale» dato che l'espressione «discriminazione razziale» concorda con la formulazione dell'articolo 261<sup>bis</sup> CP e rende più chiari i beni giuridici protetti, ossia la dignità umana e la tranquillità pubblica.

#### **2. Numero 1**

La CFR propone di usare l'espressione «simboli istiganti alla discriminazione razziale» anche nel numero 1, poiché un simbolo non può in sé essere razzista, dato che rispecchia soltanto l'atteggiamento o l'ideologia di chi lo utilizza.

SZ ritiene che il termine «verbreitet» (diffonde) debba essere cancellato, poiché già utilizzato con un altro senso nell'articolo 261<sup>bis</sup> capoverso 2 CP (versione tedesca) e definizioni contrastanti potrebbero dare adito a confusione. Inoltre, ciò che s'intende con il termine «diffondere» è già compreso nel termine «utilizzare».

ZG chiede che il termine «utilizzare» contempli anche il «portare su di sé», ad esempio un tatuaggio raffigurante la svastica o il simbolo delle SS nel taglio dei capelli. Ciò sarebbe possibile senza cambiare il tenore dell'articolo, tuttavia renderebbe necessario un nuovo disciplinamento della confisca di cui all'articolo 261<sup>ter</sup> numero 2 AP-CP (cfr. sotto n. 2).

BE raccomanda di cancellare l'aggiunta «o loro varianti», poiché queste sono almeno in parte sottintese dal termine «simboli razzisti». Potrebbero porre difficoltà anche i cosiddetti «simboli misti». Occorrerebbe quindi rinunciare a sanzionarli penalmente. Anche la FSFP ritiene che il termine «varianti» potrebbe condurre a controversie ed essere oggetto di discussioni approfondite e procedimenti giudiziari.

Come menzionato, alcuni partecipanti alla consultazione<sup>23</sup> chiedono che il reato dell'articolo 261<sup>ter</sup> AP-CP sia classificato come delitto e non come contravvenzione.

---

<sup>23</sup> SH, TG, JU, BE, OW, NW, PLR, CAIS, UCS, FSFP, CCPCS.

### **3. Numero 2**

OW ritiene che il numero 2 dell'articolo 261<sup>ter</sup> AP-CP sia superfluo, poiché secondo l'articolo 69 CP possono essere confiscati anche oggetti destinati a commettere un reato. In tal modo i simboli razzisti utilizzati in pubblico potrebbero essere confiscati in virtù dell'articolo 261<sup>bis</sup> anche nel caso in cui l'autore non si fosse ancora reso colpevole della diffusione di ideologie razziste.

ZG propone di introdurre una nuova disciplina per la confisca di tatuaggi o tagli di capelli particolari, poiché un intervento operativo per rimuovere simboli razzisti violerebbe i diritti fondamentali. Sarebbe ipotizzabile un divieto del giudice di mostrare pubblicamente i simboli coprendoli con capi di abbigliamento oppure una rinuncia alla confisca abbinata a un aumento della pena.

### **4. Numero 3**

La CFR si esprime a favore di un elenco più preciso delle attività menzionate all'articolo 261<sup>ter</sup> AP-CP numero 3 e propone di escludere esplicitamente dal campo d'applicazione dell'articolo 261<sup>ter</sup> AP-CP numeri 1 e 2 i simboli o gli oggetti destinati a uno scopo religioso e che non sono discriminatori. A causa della somiglianza di certi simboli razzisti con simboli religiosi, SIG-PLJS intende accertare che sia chiaro che le attività menzionate all'articolo 261<sup>ter</sup> AP-CP numeri 1 e 2 non sono punibili se sono destinate a scopi religiosi.

BE osserva che dal punto di vista linguistico nell'articolo 261<sup>ter</sup> numero 3 AP-CP si parla di «scopi culturali o scientifici degni di protezione» mentre negli articoli 135 numero 1 e 197 numero 5 CP si legge «valore culturale o scientifico degno di protezione. Se s'intende garantire che nell'applicazione del diritto non sorgano dubbi in merito al significato identico delle due disposizioni, occorre scegliere una formulazione identica.

L'UDF ritiene che con la deroga per gli scopi culturali e scientifici il numero 3 lasci troppo spazio all'interpretazione quando si tratta di decidere quali simboli siano da definire razzisti.

Il PPS critica che secondo la norma penale prevista occorra decidere nel singolo caso quali simboli siano destinati a scopi culturali degni di protezione. Ne consegue il rischio che giochi video o registrazioni musicali ornati di simboli razzisti siano condannati all'illegalità. Le svastiche che appaiono nei giochi video non hanno lo scopo di far risorgere il terzo Reich o di perseguire gli ebrei. Si tratta invece di rappresentazioni autentiche di un'epoca del passato a scopo d'intrattenimento, di ornamento o per sottolineare un'atmosfera.

A SIUG non risulta sufficientemente chiaro cosa significhi esattamente la deroga per «scopi culturali o scientifici degni di protezione» nel contesto di Internet.

Libero pensiero teme che l'articolo 261<sup>ter</sup> numero 3 AP-CP protegga da una pena i movimenti religiosi estremisti.

Salta all'occhio che nell'articolo 261<sup>ter</sup> numero 3 AP-CP è menzionata l'utilizzazione o la diffusione pubblica dei simboli o degli oggetti razzisti, ma non delle loro varianti. Ciò potrebbe significare che le varianti sono a priori escluse da uno scopo degno di protezione oppure che si tratta di un errore di redazione (SU).

## IV. Pareri in merito all'articolo 171 AP-CPM

Poiché le modifiche del CP e del MPC proposte dal Consiglio federale sono identiche, le osservazioni dei partecipanti alla consultazione valgono per entrambi i codici penali.

## V. Altre proposte e osservazioni

Molti partecipanti alla consultazione<sup>24</sup> ritengono che il disciplinamento nel CP non costituisca una soluzione al problema o lo risolva solo parzialmente. La discriminazione è un problema sociale che non si può impedire né punire in modo adeguato con strumenti penali (PLR). Il diritto penale dovrebbe essere usato per sanzionare idee politiche soltanto se gli strumenti del diritto civile e amministrativo non sono più sufficienti a garantire una protezione efficace dei beni giuridici altrui (TF). Parecchi partecipanti alla consultazione<sup>25</sup> si esprimono a favore di una migliore prevenzione, a complemento o in sostituzione della sanzione penale. Una siffatta prevenzione permette di affrontare il razzismo in modo più efficace che con una disposizione penale. Una condanna sociale dell'estremismo è molto più efficace della repressione da parte dello Stato (PES, GDS, USS). Se s'intendono combattere seriamente opinioni razziste occorre far capo a un'informazione approfondita, a una formazione politica nonché a progetti che permettano di fornire sostegno alle persone che decidono di uscire da gruppi razzisti (GDS). Occorre informare in maniera adeguata sulla realtà storica, sull'origine, sul significato e sulle conseguenze delle ideologie razziste e sui pericoli che ne risultano per lo Stato di diritto democratico (SO). Occorre inoltre applicare e imporre in modo coerente le norme penali vigenti contro l'offerta, la minimizzazione o la diffusione di rappresentazioni di cruda violenza, ad esempio in forma di mezzi audiovisivi e giochi per computer, soprattutto a bambini e giovani. Inoltre le istituzioni statali sono chiamate a riconoscere i valori cristiani e a trasmetterli consapevolmente negli asili infantili, nelle scuole dell'obbligo, nelle scuole medie superiori e nelle scuole professionali garantendo nel contempo la libertà di credo e di religione (UDF).

SIG-PLJS osserva che oltre alle norme penali in vigore e a quelle proposte, occorre emanare disposizioni in materia di discriminazione in ambito civile e amministrativo nonché disposizioni analoghe nei Cantoni. In tale contesto rinvia soprattutto alle raccomandazioni del «Committee on the Elimination of Racial Discrimination» (CERD) del 2008, chiedendo di metterle in atto.

Alcuni Cantoni<sup>26</sup> ritengono che per l'attuazione univoca del diritto sia indispensabile che – come propongono – le figure di reato giudicate con sentenza passata in giudicato siano raccolte e se ne gestisca un elenco per i Cantoni. Un elenco per quanto possibile esatto dei simboli vietati sarebbe di grande utilità soprattutto per la polizia (LU). NE ritiene opportuno pubblicare un elenco con i simboli razzisti attualmente noti ancora prima dell'entrata in vigore della nuova norma penale, al fine di sensibilizzare la polizia e i procuratori pubblici. Insieme all'introduzione della nuova norma penale, l'articolo 1 dell'ordinanza del 10 novembre 2004<sup>27</sup> concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali andrebbe quindi integrato con un nuovo numero 9 che preveda l'obbligo dei Cantoni di comunicare al Dipartimento della dife-

---

<sup>24</sup> AI, SO, PCS, PS, UDC, PPS, PES, PLR, UDF, USS, GDS, UNIL, mediawatch.ch, SU, TF.

<sup>25</sup> SO, PCS, PS, PES, PLR, UDF, USS, GDS.

<sup>26</sup> ZH, GR, SO, LU, NE.

<sup>27</sup> <http://www.admin.ch/ch/i/rs/3/312.3.it.pdf>.

sa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) tutte le sentenze, decisioni amministrative di carattere penale e dichiarazioni di non doversi procedere emanate (SO). Secondo ZH l'elenco previsto, che deve essere continuamente aggiornato, non è sufficiente. Occorrerebbe invece gestire una banca dati elettronica dei simboli contemplati dalla norma penale, costantemente aggiornata e accessibile online per le autorità inquirenti.